ITER

I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono **provvedere in proprio all'istruzione di minori** soggetti all'obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della **scuola di iscrizione** un'apposita **dichiarazione**, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della "capacita tecnica o economica" per provvedervi. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza.
A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità per essere ammesso alla classe successiva.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Decreto Legislativo 297/94, art. 111;
- Decreto Legislativo 76/05, art.1, co.4
- Decreto Ministeriale 08/02/2021, n.5, art.3, co.1

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. La scelta di effettuare l'istruzione familiare può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno scolastico e va ripetuta ogni anno;

2. La comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l'alunno/a avrebbe dovuto iscriversi o è iscritto/a in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi;

3. Dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola "vigilante" sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;

4. I familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria;

5. Entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento i genitori presentano la richiesta di sostenere l'esame di idoneità unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

6. Nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.